Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati [1]

(2001/C 29 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 533 def. — 1999/0274(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 15 settembre 2000)

[1] GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 72.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 63, par. 2, lettera b)	
vista la proposta della Commissione,	
visto il parere del Parlamento europeo,	
visto il parere del Comitato economico e sociale [1],	
visto il parere del Comitato delle regioni,	
considerando quanto segue:	
(1) L'elaborazione di una politica comune in materia di asilo, che preveda un regime europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea volto a realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente una protezione nell'Unione europea.	
(2) L'attuazione di tale politica deve basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l'esistenza di meccanismi destinati a contribuire alla realizzazione di un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza. A questo fine è opportuno istituire un Fondo europeo per i rifugiati.	
(3) È necessario sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, incluse procedure di asilo eque ed efficienti, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale.	(3) È necessario sostenere e migliorare gli sforzi espletati dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, incluse procedure di asilo eque ed efficienti, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale.

[1] GU C 168 del 16.6.2000, pag. 20.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(4) L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui essi si sono stabiliti costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Ginevra ed è necessario, a questo fine, sostenere le azioni degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale ed economica in quanto essa contribuisce alla realizzazione della coesione economica e sociale il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra gli obiettivi fondamentali della Comunità menzionati all'articolo 2 ed all'articolo 3, punto k) del trattato.	Invariato
	(5) L'integrazione dei rifugiati nel paese ospitante potrà inoltre essere facilitata da un sostegno fornito ad azioni condotte da organizzazioni non governative che operano per l'inserimento sociale.
(6) È nell'interesse degli Stati membri come degli interessati che rifugiati e sfollati, che ricevono l'autorizzazione a soggiornare sul territorio degli Stati membri, vengano messi in grado di sopperire alle loro necessità attraverso un'attività lavorativa.	Invariato
(7) Le misure che beneficiano del contributo dei Fondi strutturali, nonché le altre misure comunitarie nel settore dell'insegnamento e della formazione professionale non sono sufficienti da sole a promuovere questa integrazione, ed è quindi opportuno favorire delle misure specifiche per permettere ai rifugiati ed agli sfollati di beneficiare pienamente dei programmi esistenti.	(7) Le misure che beneficiano del contributo dei Fondi strutturali, nonché le altre misure comunitarie nel settore dell'insegnamento e della formazione professionale non sono sufficienti da sole a promuovere questa integrazione, ed è quindi opportuno favorire delle misure specifiche per permettere ai rifugiati ed agli sfollati di beneficiare pienamente dei programmi esistenti. Affinché questi siano pienamente efficaci è opportuno associarvi le organizzazioni non governative competenti.
(8) È necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino, di decidere in piena conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.	Invariato
(9) È necessario sperimentare concretamente delle azioni innovatrici in questi settori e promuovere gli scambi tra gli Stati membri allo scopo di individuare e promuovere le pratiche più efficaci.	
(10) È opportuno tener conto dell'esperienza acquisita in occasione dell'attuazione delle azioni comuni adottate dal Consiglio in materia di accoglienza e rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo.	
(11) È opportuno, come ha chiesto il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, costituire una riserva finanziaria destinata alla attuazione di misure urgenti connesse alla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di rifugiati.	(11) È opportuno, come ha chiesto il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, costituire una riserva finanziaria destinata alla attuazione di misure urgenti connesse alla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di rifugiati o di sfollati.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(12) È giusto ripartire le risorse, in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati.	(12) È giusto tener conto, al momento della ripartizione delle risorse, del relativo sforzo espletato da ogni Stato membro per accogliere e assicurare la sussistenza di rifugiati e sfollati.
(13) Il sostegno fornito dal Fondo europeo per i rifugiati sarà più efficace e meglio orientato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili sarà basato su una domanda formulata da ogni Stato membro in funzione della propria situazione e delle necessità accertate.	Invariato
(14) Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di cofinanziamento, è opportuno distinguere le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. A questo riguardo, è necessario prevedere che la Commissione, dopo aver esaminato le domande degli Stati membri, adotti le decisioni di cofinanziamento e che gli Stati membri assicurino la gestione delle azioni.	
(15) L'attuazione decentrata delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire garanzie per quanto riguarda le modalità e la qualità, i risultati e la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il suo controllo.	
(16) Una delle garanzie dell'efficacia del Fondo europeo per i rifugiati è costituita da un controllo efficiente: è necessario precisare le condizioni nelle quali avviene tale controllo.	
(17) Fatte salve le competenze della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno stabilire una cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.	
(18) È necessario stabilire la responsabilità degli Stati membri in materia di individuazione e correzione delle irregolarità e delle infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri.	
(19) L'efficacia e l'effetto delle azioni sostenute dal Fondo europeo per i rifugiati dipendono anche dalla valutazione che ne viene fatta ed è opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia nonché le modalità che garantiscono l'affidabilità della valutazione.	
(20) È opportuno procedere ad una valutazione delle azioni in vista della loro revisione a metà periodo e dell'apprezzamento del loro effetto e integrare il processo di valutazione nel controllo delle azioni.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(21) Conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1], è opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione siano adottate secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della stessa.	
(22) Conformemente al principio di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire manifestare la solidarietà tra gli Stati membri tendendo ad assicurare un equilibrio fra gli sforzi espletati dai suddetti Stati per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza, non possono essere realizzati in maniera adeguata dai singoli Stati membri e quindi, in ragione delle dimensioni o degli effetti di tale azione possono essere perseguiti meglio a livello comunitario. La presente decisione si limita al minimo necessario per raggiungere tali obiettivi e non va oltre quanto è necessario a questo fine,	
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:	
CAPITOLO I **Obiettivi e compiti**	
Articolo 1 **Istituzione ed obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati**	
1. È istituito un Fondo europeo per i rifugiati destinato a sostenere e promuovere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza.	
2. Il Fondo viene istituito per il periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.	
Articolo 2 **Gruppi destinatari**	
Ai fini della presente decisione, i gruppi destinatari sono composti dalle seguenti categorie:	
1. i «rifugiati», intendendosi qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, autorizzata a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri e, se necessario, le persone che chiedono di essere ammesse al suddetto status;	1. i «rifugiati», intendendosi qualsiasi persona che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, autorizzata a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri e, se necessario, le persone che chiedono di essere ammesse al suddetto status;

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2. gli «sfollati», intendendosi qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea in uno Stato membro e, se necessario, le persone che chiedono il beneficio di tale protezione;	Invariato
Articolo 3 **Compiti**	
1. Al fine della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1, il Fondo europeo per i rifugiati sostiene le azioni degli Stati membri relative:	
a) alle condizioni di accoglienza dei rifugiati e degli sfollati;	
b) all'integrazione dei rifugiati e degli sfollati;	
c) eventualmente al rimpatrio volontario di queste persone; a questo riguardo per «rimpatrio volontario» si intende il ritorno nel paese d'origine che non viene eseguito in maniera coatta, anche quando l'interessato è oggetto di una decisione che pone fine all'autorizzazione di soggiorno che gli era stata concessa quando rientrava in uno dei gruppi destinatari di cui all'articolo 2.	
2. Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei rifugiati e degli sfollati e le procedure, le azioni possono riguardare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio, alla fornitura di un aiuto materiale, di una assistenza sociale o di una assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative.	
3. Per quanto riguarda l'integrazione nella società dello Stato membro di residenza delle persone che godono dello status di rifugiato o di un regime di protezione temporanea nonché delle loro famiglie, può trattarsi di azioni di assistenza sociale in settori come l'alloggio, i mezzi di sussistenza e l'assistenza medica o di azioni dirette a consentire ai beneficiari di adattarsi alla società dello Stato membro o a rendere tali persone autonome.	
4. Per quanto riguarda il rimpatrio volontario dei rifugiati e degli sfollati, compresi quanti non sono più riconosciuti come tali, sono stati respinti o hanno rinunciato alla loro domanda, a condizione che non abbiano acquisito una nuova nazionalità o abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro, le azioni possono riguardare l'informazione e i servizi di consulenza relativi ai programmi di rientro volontario e alla situazione nei paesi d'origine e/o delle azioni di formazione generale o professionale e delle azioni di aiuto al reinserimento.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 4 **Azioni comunitarie**	
Il Fondo può finanziare, su iniziativa della Commissione, al di fuori delle azioni organizzate dagli Stati membri, e nel limite del 10 % della sua dotazione annuale, delle azioni innovatrici o di interesse comunitario, compresi studi, progetti pilota, scambi di esperienze e la promozione della cooperazione a livello comunitario, nonché la valutazione dell'attuazione delle misure e dell'assistenza tecnica.	Il Fondo può finanziare, su iniziativa della Commissione, al di fuori delle azioni organizzate dagli Stati membri, e nel limite del 10% della sua dotazione annuale, delle azioni innovatrici o di interesse comunitario, compresi studi, l'informazione del pubblico, progetti pilota, scambi di esperienze e la promozione della cooperazione a livello comunitario, nonché la valutazione dell'attuazione delle misure e dell'assistenza tecnica.
	Possono inoltre essere finanziate misure concernenti l'informazione del pubblico sull'impegno degli Stati membri nei confronti delle persone che chiedono una protezione internazionale e il loro impegno nel quadro della politica d'asilo dell'Unione europea, ivi compresa l'informazione del pubblico, a integrazione di altre azioni.
Il finanziamento di queste azioni da parte del Fondo europeo può raggiungere il 100 %.	Invariato
Articolo 5 **Misure urgenti**	
1. Il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all'articolo 3 e in aggiunta ad esse, delle misure urgenti a favore di uno o più Stati membri in caso di arrivo improvviso e massiccio di rifugiati o di sfollati.	
2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, le misure urgenti ammissibili coprono i tipi di azione seguenti:	
a) l'accoglienza e l'alloggio;	
b) la fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;	
c) l'assistenza medica, psicologica o di altro genere;	
d) le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone e la messa in atto delle misure.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO II

MODALITÀ

Articolo 6

Modalità di attuazione

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo.

A questo fine, ogni Stato membro nomina un'autorità responsabile che sarà l'unico interlocutore della Commissione. Tale autorità deve essere un'amministrazione pubblica, ma può delegare le responsabilità di attuazione ad un'altra amministrazione pubblica o ad un'organizzazione non governativa.

Articolo 7

Domande di cofinanziamento

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo il calendario stabilito all'articolo 10, una domanda di cofinanziamento delle azioni di cui all'articolo 3 che descrive:

a) le necessità che giustificano l'attuazione delle azioni in grado di beneficiare del sostegno del Fondo;

b) le azioni previste a titolo del e durante il periodo coperto dalla presente decisione;

c) il finanziamento concesso dallo Stato membro e, se del caso, dalla o dalle organizzazioni partecipanti;

d) il dispositivo realizzato dallo Stato membro per:

i) assicurare la selezione delle azioni e la trasparenza del processo,

ii) assicurare la gestione, il controllo e la valutazione delle azioni,

iii) favorire il coordinamento fra le azioni e gli scambi fra gli attori incaricati della loro esecuzione sul terreno,

iv) assicurare la visibilità del finanziamento comunitario.

La domanda contiene, per ognuna delle rubriche di cui al primo comma, precisioni sufficienti per consentire alla Commissione di esprimere una valutazione in piena conoscenza di causa.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è oggetto di una concertazione con la Commissione.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 8 **Criteri di selezione**	
La selezione individuale e la gestione finanziaria ed amministrativa delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo europeo per i rifugiati sono di competenza esclusiva degli Stati membri, nel rispetto delle politiche comunitarie e dei criteri di ammissibilità.	La selezione individuale e la gestione finanziaria ed amministrativa delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo europeo per i rifugiati sono di competenza essenziale degli Stati membri, nel rispetto delle politiche comunitarie e dei criteri di ammissibilità.
Le azioni vengono presentate in seguito ad un invito a presentare proposte, da amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali o locali, centrali o decentralizzate), da istituti di insegnamento o di ricerca, da organismi di formazione, parti sociali, organizzazioni governative, organizzazioni internazionali o ONG, individualmente o in partenariato, in vista di un finanziamento da parte del Fondo.	Le azioni vengono presentate in seguito ad un invito rivolto al pubblico a presentare proposte, da amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali o locali, centrali o decentralizzate), da istituti di insegnamento o di ricerca, da organismi di formazione, parti sociali, organizzazioni governative, organizzazioni internazionali o ONG, individualmente o in partenariato, in vista di un finanziamento da parte del Fondo.
L'autorità responsabile procede ad una selezione tenendo conto dei seguenti criteri:	Invariato
a) la situazione e le necessità nello Stato membro;	
b) il rapporto costo/efficacia e la redditività delle spese, tenuto conto del numero di persone interessate dalla azione;	
c) il carattere innovatore delle azioni e la possibilità di utilizzare i risultati per rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri o per consentire ad altri Stati membri di applicare gli insegnamenti che si sono ricavati;	
d) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità ed il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione partner;	
e) la complementarietà fra le azioni ed altre azioni finanziate sul bilancio delle Comunità europee o nel quadro di programmi nazionali.	
Inoltre, l'autorità responsabile vigila	Inoltre, l'autorità responsabile vigila:
affinché le azioni siano fondate sui principi del partenariato fra tutti gli attori interessati e della partecipazione, in particolare dei beneficiari, per quanto riguarda la concezione e l'attuazione e	— affinché le azioni siano fondate sui principi del partenariato fra tutti gli attori interessati e della partecipazione, in particolare dei beneficiari, per quanto riguarda la concezione e l'attuazione;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
favoriscano un'impostazione pluridimensionale, comprendente azioni coordinate in tutti i settori utili, che tenga conto della complessità della situazione dei beneficiari nella società di accoglienza.	— affinché esse favoriscano un'impostazione pluridimensionale, comprendente azioni coordinate in tutti i settori utili, che tenga conto della complessità della situazione dei beneficiari nella società di accoglienza;
	— affinché esse assicurino la continuità dei programmi e delle azioni che, se necessario, possono essere garantiti per diversi anni.
Articolo 9	Invariato
Ripartizione delle risorse	
Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:	
a) al numero medio delle persone che hanno chiesto di essere ammesse ad una forma di protezione internazionale registrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 65 % del loro volume,	
b) al numero di persone ammesse al beneficio dello status di rifugiato o di un regime di protezione temporanea nel corso dei tre anni precedenti, per il 35 % del loro volume.	
Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico della Comunità europea.	
Articolo 10	
Calendario	
Le azioni vengono attuate nel periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.	
La Commissione comunica agli Stati membri, al più tardi entro il 1º luglio di ogni anno una stima degli importi che saranno loro destinati per l'anno seguente all'interno degli stanziamenti concessi globalmente nel quadro della procedura di bilancio annuale.	
Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro domanda di cofinanziamento di cui all'articolo 7 entro i due mesi successivi l'entrata in vigore della presente decisione.	

PROPOSTA INIZIALE

La Commissione e lo Stato membro decidono di comune accordo l'elenco definitivo delle azioni adottate entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di cofinanziamento.

La Commissione e lo Stato membro possono, ogni anno, sulla base della relazione annuale prevista all'articolo 18, formulare delle proposte dirette a modificare l'elenco o la natura delle azioni.

In ogni caso, la Commissione e lo Stato membro procedono entro e non oltre il primo giugno 2002 ad una revisione dell'elenco o della natura delle azioni sulla base della valutazione di metà periodo prevista all'articolo 18 e adottano di comune accordo le necessarie modifiche.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 11

Struttura del finanziamento

Il contributo finanziario proveniente dal Fondo non può superare il 50 % del costo totale di ogni misura.

Tale percentuale può essere portata al 75 % negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione.

Articolo 12

Ammissibilità

1. Una spesa non può essere considerata ammissibile al sostegno del Fondo se essa è stata effettivamente pagata prima della data alla quale la domanda di cofinanziamento dello Stato membro è stata approvata dalla Commissione. Tale data costituisce il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese.

2. La Commissione adotta le norme relative all'ammissibilità delle spese secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 13

Decisione di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati

Dopo aver esaminato la domanda di cofinanziamento, la Commissione adotta, secondo la procedura dell'articolo 19, paragrafo 2, la decisione di cofinanziamento del Fondo. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 14

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari sono presi sulla base della decisione di concedere un cofinanziamento adottata dalla Commissione.

Articolo 15

Pagamenti

1. Il pagamento da parte della Commissione della partecipazione del Fondo è effettuato all'autorità responsabile conformemente agli impegni di bilancio.

2. Non appena adottata la decisione della Commissione relativa alla partecipazione del Fondo, viene versato allo Stato membro un acconto pari al 50 % dell'importo per l'anno in questione.

Un pagamento intermedio che può arrivare fino al 30 %, viene effettuato quando lo Stato membro dichiara di avere effettivamente speso la metà del primo acconto.

Il saldo viene versato entro un termine non superiore a tre mesi dopo l'approvazione dei conti finanziari presentati dallo Stato membro, nonché della relazione annuale sull'esecuzione delle azioni.

CAPITOLO IV

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 16

Controllo

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, gli Stati membri assumono in primo grado la responsabilità del controllo finanziario delle azioni. A questo fine, essi adottano in particolare le misure seguenti:

a) verificano l'esistenza di sistemi di gestione e di controllo e la loro applicazione in modo da assicurare un utilizzo efficace e regolare dei fondi comunitari;

b) trasmettono alla Commissione una descrizione di questi sistemi;

c) si assicurano che le misure siano gestite conformemente all'insieme della normativa comunitaria applicabile e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente ai principi della sana gestione finanziaria;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
d) certificano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione siano esatte e vigilano affinché esse derivino da sistemi di contabilità basati su documenti giustificativi che possono essere verificati;	
e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità; conformemente alla normativa in vigore, le comunicano alla Commissione che informano regolarmente sugli sviluppi delle azioni amministrative e giudiziarie;	
f) cooperano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme al principio della sana gestione finanziaria;	
g) recuperano gli importi persi in seguito ad irregolarità accertate, applicando, se del caso, degli interessi di mora.	
2. La Commissione, nel quadro della sua responsabilità nell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, si assicura dell'esistenza e del buon funzionamento negli Stati membri di sistemi di gestione e di controllo in modo che i fondi comunitari vengano utilizzati in maniera regolare ed efficace.	
A questo fine, fatte salve le competenze della Corte dei conti e dei controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono, conformemente agli accordi conclusi con gli Stati membri nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1, comma f), effettuare controlli in loco, in particolare per campionamento, delle operazioni finanziate dal Fondo e dei sistemi di gestione e controllo con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a tali controlli.	
La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.	
3. Dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione sospende i pagamenti intermedi nei seguenti casi:	
a) se uno Stato membro non attua le azioni come è stato convenuto nella decisione di cofinanziamento;	
oppure	
b) se una parte o la totalità di un'azione non giustifica né una parte né la totalità del cofinanziamento del Fondo.	

PROPOSTA INIZIALE

In questi casi la Commissione chiede, indicando i propri motivi, allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e, se del caso, effettuare le eventuali correzioni entro un determinato termine.

4. Allo scadere del termine fissato dalla Commissione, in assenza di accordo e se lo Stato membro non ha proceduto alle correzioni richieste e tenuto conto delle eventuali osservazioni di quest'ultimo, la Commissione può decidere, entro un termine di tre mesi:

a) di ridurre il pagamento intermedio di cui all'articolo 15, paragrafo 2

oppure

b) di procedere alle correzioni finanziarie richieste sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione del Fondo europeo per i rifugiati alla misura in questione.

In assenza di decisione di agire conformemente al punto a) o b), la sospensione dei pagamenti intermedi cessa immediatamente.

Articolo 17

Correzioni finanziarie

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità e intervenire quando viene accertata una modifica importante che incide sulla natura o le condizioni di attuazione o di controllo di una azione ed effettuare le necessarie correzioni finanziarie.

Gli Stati membri procedono alle correzioni finanziarie necessarie in relazione all'irregolarità individuale o sistemica. Le correzioni a cui procede lo Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale della partecipazione comunitaria. I fondi comunitari così liberati possono essere ridestinati dallo Stato membro a delle azioni attinenti allo stesso campo d'azione di cui all'articolo 3, nel rispetto delle modalità da definire secondo la procedura prevista all'articolo 19.

2. Se, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4.

3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere ritrasferita alla Commissione, maggiorata degli interessi di mora.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 18

Controllo e valutazione

1. In ogni Stato membro l'autorità responsabile adotta le misure necessarie per assicurare il controllo e la valutazione delle azioni.

A questo fine, gli accordi e contratti che essa conclude con le organizzazioni incaricate dell'esecuzione delle azioni comportano clausole relative all'obbligo di rendere conto almeno una volta all'anno, attraverso una relazione dettagliata dello stato di avanzamento dell'esecuzione della azione e della realizzazione degli obiettivi che le erano stati assegnati.

2. L'autorità responsabile invia ogni anno alla Commissione dei conti finanziari una relazione dettagliata sulla attuazione delle azioni conformi alle norme adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2.

Inoltre, l'autorità responsabile fa procedere:

a) a metà percorso, ai fini della revisione prevista all'articolo 10, ad una valutazione indipendente dell'esecuzione delle azioni,

b) dopo il completamento del programma, ad una valutazione indipendente dell'esecuzione e dell'impatto delle azioni attuate.

Una somma non superiore all'1 % della dotazione destinata allo Stato membro può essere riservata a questo fine.

La relazione di valutazione è unita alla relazione finale.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia entro e non oltre il 31 dicembre 2002 ed una relazione finale entro e non oltre il 1º giugno 2005.

CAPITOLO V

COMITATO

Articolo 19

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 3 di quest'ultima.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla presente decisione evocata dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO VI

MODALITÀ PARTICOLARI RELATIVE ALLE MISURE URGENTI

Articolo 20

Modalità particolari relative alle misure urgenti

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 6 a 19, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo per l'applicazione delle misure urgenti di cui all'articolo 5.

2. Il contributo finanziario proveniente dal Fondo è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni misura.

3. Lo Stato o gli Stati membri interessati dall'arrivo massiccio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure urgenti, comprendente una descrizione delle azioni previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.

4. La Commissione esamina e seleziona, i progetti presentati dal o dagli Stati membri, tenendo conto dei criteri enunciati all'articolo 8.

5. Le risorse disponibili sono, se del caso, ripartite tra gli Stati membri in funzione:

a) del numero delle persone entrate in ogni Stato membro nel quadro dell'arrivo massiccio di cui al paragrafo 1, dell'articolo 5, per l'80 % del loro volume;

b) della qualità dei progetti presentati, per il 20 % del loro volume.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 21

Disposizioni transitorie

Per l'attuazione della presente decisione nel corso del primo anno, la Commissione fa conoscere agli Stati membri la stima degli importi loro destinati al più tardi due settimane dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Se l'Istituto statistico delle Comunità europee non dispone ancora di tutti i dati statistici necessari di cui all'articolo 9, le cifre prese in considerazione sono quelle fornite dagli Stati membri; in questo caso, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2, le regole relative all'interpretazione dei dati statistici forniti dagli Stati membri.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA

Con deroga all'articolo 12, per l'esercizio 2000, le spese effettivamente sostenute fra il 1º gennaio 2000 e l'approvazione della domanda di cofinanziamento possono essere ammesse ad un sostegno del Fondo europeo per i rifugiati.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 22

Modalità di applicazione

1. La Commissione è incaricata dell'applicazione della presente decisione.

2. Se del caso, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2, ogni altra modalità necessaria all'applicazione della presente decisione.

Articolo 23

Clausola di riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro e non oltre il 31 dicembre 2004.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.